



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 24/09/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1787

Art. 6 - comma 2 - della Legge regionale 4/2012 - Convenzione Regione/Consorzio di Bonifica Stornara e Tara per la gestione della rete idraulico - scolante della "Conca di Taranto".

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, e l'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dall'A.P. "Funzioni di supporto" dell'Ufficio Bonifica, Irrigazione e Infrastrutture, confermata rispettivamente dal Dirigente del Servizio Foreste e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferiscono quanto segue.

PREMESSO CHE:

- il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, nel periodo 1980-90, ha provveduto, nell'ambito delle attività finalizzate alla sistemazione idraulica di vaste aree del versante orientale della provincia di Taranto, alla costruzione, con finanziamenti della ex Casmez e della subentrata Agensud, della rete idraulico - scolante della cosiddetta "Conca di Taranto";
- tali opere di sistemazione sono state eseguite in rapporto di concessione dallo stesso Consorzio mediante i progetti ex Casmez/Agensud come di seguito contraddistinti:
 - prog. n. 23/548 "Costruzione della rete idraulico scolante Conca di Taranto - 1° lotto - distretto G";
 - prog. n. 865 "Lavori di irrigazione con le acque del Sinni e connessa rete scolante della Conca di Taranto - 2° lotto - 1° stralcio funzionale - distretto T";
 - prog. n. 1306 "Lavori di irrigazione con le acque del Sinni e connessa rete scolante della Conca di Taranto - 2° lotto - 2° stralcio funzionale - distretto T";
- gli interventi hanno riguardato i canali principali Visciolo, Ingegna, Levrano d'Aquino, Gronci, Sessolo, Genzano, Simone e Cicena, quali affluenti della depressione dell'Aiedda, unitamente ai relativi dreni;
- le Concessioni/convenzioni di costruzione intercorse tra Consorzio di Bonifica e la ex Casmez/Agensud stabilivano che le espropriazioni e gli asservimenti dovevano essere richiesti ed ottenuti in nome e per conto del "Demanio dello Stato";
- attualmente, la rete idraulico scolante innanzi descritta non risulta oggetto né di gestione né di manutenzione, in quanto non inserita nel Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica, essendo le opere intestate appunto al "Demanio dello Stato";

EVIDENZIATO CHE:

- il DPR 15/06/1972 n. 15, il successivo DPR 24/07/1977 n. 616 e il D.lgs. 28/05/2010 n. 185 hanno conferito alle regioni le funzioni amministrative sui beni del Demanio Idrico e di bonifica dello Stato, fatto salvo l'aspetto dominicale, che resta di competenza statale, integrando quelle già esercitate su analoghi beni del demanio di bonifica regionale;
- l'art. 6 della Legge regionale 13/03/2012, n. 4 rubricata "Norme in materia di bonifica integrale e di

riordino dei Consorzi di Bonifica”, al comma 2 così recita: “Nei comprensori ove esistono corsi d’acqua naturali e artificiali, non gestiti attualmente dai Consorzi di bonifica, la Regione può affidarne la manutenzione ai Consorzi stessi, tenuto conto della interconnessione con gli altri impianti di bonifica. A tal fine è stipulata con il Consorzio apposita convenzione contenente l’elencazione specifica dei corsi d’acqua sopraindicati e il corrispettivo finanziamento”;

- inoltre, la stessa norma al comma 3 precisa che: “La gestione comprende la manutenzione straordinaria e ordinaria, l’esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine i consorzi provvedono:

a) alla determinazione e all’impiego delle somme occorrenti per le spese di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, nonché alla imposizione e alla riscossione dei relativi contributi secondo quanto previsto agli articoli 18, 19 e 20;

b) alla vigilanza sulle opere medesime ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;

c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904”.

PRECISATO CHE:

- come in premessa accennato, le aree ricadenti nel bacino idrografico sotteso alla rete idraulico - scolante del territorio denominato “Conca di Taranto” non sono state inserite nel perimetro di contribuenza e, quindi, sono escluse dal pagamento di tributi consortili.

CONSIDERATO CHE:

- il Consorzio di Bonifica, con nota consortile del 26/11/2013 (prot. n. 6681) ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere la gestione dei canali della rete idrico - scolante della “Conca di Taranto”, oltre a quelli del 1° lotto di cui al progetto n. 23/548 e già trasferiti dal MIPAF, anche quelli relativi al 2° lotto e ai dreni, quest’ultimi non costituenti corsi d’acqua pubblici, indicati nell’elenco allegato parte integrante della presente;

- l’inserimento di tali aree nel perimetro di contribuenza dell’Unità Territoriali Omogenea (UTO) “Taranto Orientale” del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara determinerebbe un aumento della superficie impositiva di oltre 20.000 ettari, che permetterebbe di conseguire gli obiettivi fissati dalla Giunta regionale in ordine all’auto sostentamento dei Consorzi di bonifica.

- l’assunzione della gestione delle predette opere pubbliche di bonifica della “Conca di Taranto” consentirebbe al Consorzio medesimo di poter programmare una ordinaria manutenzione delle stesse, favorendo una migliore difesa idraulica di una vasta area del territorio orientale della provincia di Taranto (S. Marzano di S. Giuseppe, Monteiasi, Grottaglie e Montemesola);

- per il conseguimento dell’obiettivo di cui innanzi, occorre procedere, ai sensi della normativa regionale sopra richiamata, alla sottoscrizione di una apposita Convenzione, il cui schema è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (allegato A).

Alla luce di quanto innanzi riferito, gli Assessori propongono alla Giunta:

- di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione e il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara;

- di nominare il rappresentante regionale per la sottoscrizione della stessa Convenzione.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, e L’Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett. e), della Legge regionale 7/97 e dell’art. 6 comma 2 della Legge regionale 4/2012 propone alla Giunta Regionale

l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari dott. Fabrizio Nardoni, e dell'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla responsabile A.P. del Servizio Foreste, dal Dirigente del Servizio Foreste e dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse e dell'allegato A come parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare lo schema di Convenzione tra Regione e Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara;
- di incaricare i dirigenti del Servizio Foreste pro tempore, ing. Emanuele Giordano, e del Servizio Demanio e Patrimonio pro tempore, ing. Giovanni Vitofrancesco, alla sottoscrizione della Convenzione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 co. 3 della l.r. 15/2008.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola